



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

*CORSO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE PER IL
MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO
DEI **PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE VENDITE**
EX ART. 179 TER DISP. ATT. C.P.C. – TERZA ANNUALITÀ*

Le opposizioni esecutive

Dott.ssa Silvia Vaghi
Giudice del Tribunale
di Milano

27/01/2026

Il principio di tassatività delle opposizioni esecutive

- Nel nostro sistema normativo non esistono altre opposizioni oltre a quelle regolate dal libro terzo del codice di rito (artt. 615 e ss. c.p.c.: opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi e opposizione di terzo)
- Si deve escludere che siano assimilabili alle opposizioni esecutive altri istituti previsti nell'ambito del processo esecutivo - art. 496 c.p.c. (istanza di riduzione del pignoramento), art. 495 c.p.c. (istanza di conversione del pignoramento), art. 483 c.p.c., (istituto della limitazione dei mezzi espropriativi) - o altre azioni esperite prima della notifica dell'atto propedeutico all'avvio dell'esecuzione

Distinzione schematica della tipologia di opposizioni esecutive

L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ha per oggetto la controversia relativa al diritto di procedere ad esecuzione forzata, contestato nell' *an* o nel *quantum*

- Preventiva (art. 615, co. I, c.p.c.) sino all'inizio dell'esecuzione
- Successiva (art. 615, co. II, c.p.c.) sino all'udienza con cui viene disposta la vendita, salvo che si basi su fatti sopravvenuti o l'opponente dimostri di non averla potuta proporre tempestivamente per causa a lui non imputabile

L' OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI è lo strumento per avanzare contestazioni sul *quomodo* del processo esecutivo e, cioè, sulla regolarità degli atti che lo costituiscono o che ne precedono l'avvio

- Preventiva (art. 617, co. I, c.p.c.)
- Successiva (art. 617, co. II, c.p.c.)

- **PREVENTIVE**, ossia proposte prima dell'avvio dell'esecuzione, ossia allorquando viene notificato l'atto di precetto (non può essere quindi proposta prima dell'avvio dell'esecuzione opposizione che riguarda impignorabilità dei beni ovvero l'opposizione di terzo)
- Necessità che sia minacciato avvio esecuzione forzata
- Si può proporre sino ad inizio dell'esecuzione forzata (fatta salva l'ipotesi di rinnovazione del precetto)
- Spesso negli atti indicata come opposizione a precetto: cos'è? Il Giudice dovrà qualificare motivi di opposizione (615 o 617 c.p.c.) e da tale qualificazione dipenderà, in virtù del principio di apparenza processuale, a quale mezzo di impugnazione sarà assoggettata la sentenza che definisce opposizione (APPELLO PER 615 C.P.C. RICORSO PER CASSAZIONE 617 C.P.C.)

- **SUCCESSIVE**, ossia ad esecuzione già avviata
- Il processo esecutivo non ha lo scopo di accertare diritti, ma di attuare quelli già accertati, quindi le opposizioni esecutive sono incidenti cognitivi meramente eventuali
- sistema chiuso di rimedi, tendenzialmente autosufficiente. Per le contestazioni e i vizi della procedura non sono ammesse azioni diverse per contrastare esiti o effetti dell'esecuzione (cass. 12127/2020). Quindi è stato escluso la possibilità di esperire:

ACTIONES NULLITATIS (CASS 1639/00)

RIPETIZIONI DI INDEBITO (CASS N. 20994/18
CASS 4263/19)

RISOLUZIONI DI VENDITE FORZATE (CASS 7708/
14)

RIAPERTURE DELLE PROCEDURE (Cass
12690/22)

RIVENDICHE DELLE PARTI (Cass 27677/22)

Segue: le opposizioni esecutive successive

- **STRUTTURA BIFASICA** è una caratteristica essenziale di tutte le opposizioni esecutive successive
 - a) Prima fase endoesecutiva: funzione cautelare; si introduce con ricorso dinanzi al Giudice dell'esecuzione e si chiude con ordinanza ai sensi dell'art. 624 c.p.c.
 - b) Seconda fase di merito: funzione di accertamento con idoneità al passaggio in giudicato: giudizio di cognizione, che è meramente eventuale, atto introduttivo può essere citazione o ricorso (a seconda del rito e della materia) da introdurre dinanzi al giudice competente e si conclude con sentenza
- Sono litisconsorti tutte le parti del processo esecutivo (dunque tutti i creditori intervenuti muniti di titolo ed in caso di espropriazione forzata contro il terzo ex art. 602 c.p.c. anche il debitore)



Contenuto dell'ordinanza emessa a chiusura della fase sommaria

- 1) Decisione sull'istanza di sospensione (dell'esecuzione ex art.624 o di adozione dei provvedimenti indilazionabili 618 c.p.c.)
- 2) Decisione sulle spese relative all'istanza
- 3) assegnazione termine per introdurre il giudizio di merito (artt. 616 e 618 c p c.)

Cass 12977/2022: « In tema di opposizione all'esecuzione ex art 615 comma 2 c p c qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l'ordinanza con cui dispone la sospensione della procedura, la parte vittoriosa che abbia interesse alla loro liquidazione ha l'onere di instaurare il giudizio di merito prima della scadenza del termine di cui all'art 616 c p c o, in alternativa, di avanzare istanza di integrazione del provvedimento ai sensi dell'art 289 c p c anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa eventuale rimessione in termini) la possibilità di contestare la liquidazione nella fase di merito dell'opposizione ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più ripetibili, né altrimenti liquidabili»

- 4) Reclamabilità della sola ordinanza ex art. 624 c.p.c. che accoglie o rigetta l'istanza di sospensione

Giudizio di merito

- Dinanzi al giudice competente per materia/valore (solo opp. 615 c.p.c. perché le opposizioni 617 solo dinanzi al Tribunale)
- Entro il termine perentorio stabilito dal GE
- può essere introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione e semplificato di cognizione e i termini 165, 166, 171 bis e 171 ter sono dimezzati (novità con correttivo Cartabia perché prima solo termini a comparire erano dimezzati)
- Immutabilità dei motivi di opposizione contenuti nel ricorso dinanzi al GE

Opposizione all'esecuzione

Natura: domanda di accertamento negativo del diritto di agire *in executivis* (non del credito):

Cass. 26285/2019 «Il petitum dell'opposizione preesecutiva, pertanto, coincide con quello dell'opposizione all'esecuzione già iniziata, in quanto in entrambi i casi la domanda principale è volta ad accertare l'insussistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore a procedere esecutivamente »

Non si risolve in un'impugnazione del titolo non è strumento concorrente, essendo deducibili fatti successivi

Distinguere in particolare

- se il titolo è giudiziale: possono essere dedotti solo fatti impeditivi, estintivi ovvero modificati successivi alla formazione del titolo e alla sua definitività
- se il titolo è stragiudiziale: equiparabile ad un giudizio di merito

Opposizioni esecutive: contestazioni

- Eccezione di difetto di legittimazione attiva o passiva rispetto all'azione esecutiva (diverso creditore o diverso debitore)
- eccezione di difetto totale o anche solo parziale di un valido ed efficace titolo esecutivo (il titolo non è riconducibile nel novero dell'art. 474 c.p.c., il titolo è inesistente - ipotesi di contestazione di inesistenza notifica del decreto ingiuntivo - , il titolo non è munito di efficacia esecutiva, titolo contiene statuizioni diverse da quelle di condanna o statuizioni dipendenti dal passaggio in giudicato di quelle di accertamento o costitutive, mutuo ove non vi sia prova della dazione e quindi dell'attualità dell'obbligazione restitutoria)
- credito non è certo liquido ed esigibile (può essere eterointegrato il titolo? Solo se ciò comporta una mera attività interpretativa sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nell'ambito del giudizio di merito).
- Contestazione inerente solo al *quantum*

- Fatto estintivo, modificativo o impeditivo sopravvenuto incidente sul diritto azionato (pagamento, prescrizione, compensazione, novazione)
- Abuso del procedimento esecutivo da parte del creditore (Cass.4228/2015;Cass.33443/2022)
- impignorabilità—assoluta o relativa—del bene pignorato (bene costituito in fondo patrimoniale)
- Contestazione circa la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (caso della riforma della sentenza di primo grado in appello, caso di revoca del decreto ingiuntivo: inefficacia degli atti esecutivi compiuti). Diversa è l'ipotesi di mera trasformazione del titolo esecutivo (sentenza riformata per minore importo o riconoscendo maggior importo: atti mantengono loro validità, nei limiti dell'importo riconosciuto nel primo caso, ovvero se si vuole maggior importo a seguito intervento in virtù del titolo di secondo grado). Irrilevante invece è la riviviscenza del titolo esecutivo caducato: nulla *executio sine titulo*. Se tuttavia vi erano creditori intervenuti muniti di titolo, la procedura prosegue a loro favore (Cassazione n. 61/2014).



Rapporti tra motivi di opposizione e poteri di rilievo ufficioso del giudice dell'esecuzione e del giudice dell'opposizione

- Il giudice dell'esecuzione ha sempre la possibilità di rilevare la mancanza o l'intervenuta caducazione del titolo esecutivo, definendo anticipatamente il processo esecutivo; ciò anche laddove quella doglianza costituisca motivo di opposizione, in tal caso tuttavia il giudice dell'esecuzione dovrà anche assegnare il termine per introdurre il giudizio di merito.

Cass 11241/2022:»Quando il giudice dell'esecuzione, in seguito ad un'opposizione ex art. 615 c.p.c., rileva, anche d'ufficio, i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo, deve - sentite le parti - dichiarare improseguibile l'esecuzione forzata e disporre la liberazione dei beni (a meno che non sia già intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione) e, nell'espropriazione immobiliare, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, nonché provvedere, ex art. 632 c.p.c., sulle spese dell'esecuzione in favore del debitore (se assistito con difesa tecnica), mentre i costi del processo esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex art. 95 c.p.c.; lo stesso giudice non può, invece, pronunciarsi sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito, che non risente della disposta chiusura della procedura».



Rapporti tra opposizione preventiva e successiva all'esecuzione proposta per i medesimi motivi

Qual è l'estensione del potere cautelare attribuito al giudice dell'opposizione preesecutiva e di quello attribuito al Giudice dell'esecuzione?

- Il potere del giudice dell'opposizione preesecutiva si riferisce all'idoneità del titolo ad essere posto a base di ogni esecuzione astrattamente fondata sul medesimo come in concreto azionato con quello specifico precetto, mentre il potere del giudice dell'esecuzione iniziata può incidere solo sullo specifico singolo processo esecutivo pendente dinanzi a lui
- Cassazione 26285/2019: La proposizione al giudice dell'opposizione a precetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., preclude all'opponente - per consumazione del potere processuale - di richiedere al giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ancorchè il giudice dell'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.) ed altresì Qualora sia promossa un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., identica, per fatti costitutivi dedotti, ad un'opposizione a precetto già pendente, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, giacchè quest'ultimo sarebbe destinato ad essere definito in rito (mediante la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 39, primo comma, c.p.c. o la riunione ex art. 273 c.p.c.), essendo l'opposizione a precetto il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).



Rapporti tra controversia distributiva e opposizione all'esecuzione

Si richiama recente Cass 15439/2023 che enuncia il seguente principio «*L'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e quella distributiva ex art. 512 c.p.c. divergono per l'oggetto - concernendo la prima il diritto di procedere all'esecuzione forzata (con statuizione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato sul diritto azionato e spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia) e la seconda il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato nella singola procedura - e possono tra loro concorrere ed essere anche fondate sul medesimo fatto costitutivo, senza essere legate da un nesso di successione cronologica o di esclusività alternativa, in quanto l'interesse del debitore esecutato a contestare il diritto di agire "in executivis" (ancorché nelle sole residuali ipotesi previste del vigente art. 615, comma 2, ult. periodo, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 59 del 2016) è configurabile anche quando la procedura sia giunta alla fase distributiva e non è realizzabile mediante la proposizione della sola opposizione ex art. 512 c.p.c.»*

Anche se il fatto costitutivo della domanda può essere identico (ad es. nullità del mutuo)

- **Oggetto diverso:** pronuncia su diritto di agire *in executivis*/partecipazione a quel riparto
- **Funzione diversa:** idoneità della decisione a spiegare effetti su altre procedure / singola procedura



Nel caso in cui il debitore voglia contestare abusività di clausole non vagliate dal giudice del monitorio nel decreto ingiuntivo non opposto

Cass 9479/2023: Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione,

- l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la "translatio iudicii";
- nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

Natura: azione con cui si contesta legittimità/congruenza/opportunità di atti prodromici/esecutivi

- preventiva: contesta i vizi attinenti alla notifica del titolo esecutivo e le irregolarità del precetto. Con riferimento all'opposizione ex art. 617 c.p.c. la nullità della notifica del precetto non è sanata ex art. 156 c.p.c. dalla proposizione dell'opposizione, salvo la dimostrazione che tale opposizione sia stata proposta in tempo utile per prevenire pignoramento
- Successiva avverso gli atti esecutivi e gli atti del Giudice dell'esecuzione che riguardano il progredire del processo esecutivo (a titolo esemplificativo : ordinanze di chiusura anticipata, di conversione ex art. 495 c.p.c. di incompetenza, di vendita, odl, DT)

Secondo Cass. 14282/2022: «possono costituire oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi e, cioè, gli atti di parte di promozione dell'esecuzione forzata oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura - i quali si distinguono dagli atti preparatori che, privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari, sono assunti nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti - e a condizione che essi abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei loro effetti. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'atto preparatorio con cui il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'istanza di riassunzione della procedura esecutiva sospesa, aveva richiesto al creditore la prova del passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento dell'opposizione avanzata contro il provvedimento di improcedibilità dell'espropriazione forzata).»



Essenzialità del termine decadenziale di 20 giorni

- Dies a quo dalla conoscenza legale o di fatto dell'atto viziato o di quello successivo (laddove sia stato allegato di non aver avuto conoscenza del precedente)

Cass.4797/2023 In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento immobiliare decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza legale o di fatto di tale decreto, oppure di altro provvedimento che ne presuppone, necessariamente, l'emanazione; l'opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione forzata costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione.

- Onere di allegazione e prova incombe su chi propone opposizione
- Rilievo ufficioso: trattasi di *termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio (cass. 8501/2021)*



Motivi opposizione 617 cpc preventiva

- mancata/incompleta/irregolare attestazione di conformità all'originale del titolo esecutivo
- Mancata trascrizione dei titoli di credito o delle scritture private autenticate nel precetto
- omessa notifica di titolo esecutivo e/o precetto
- Omessa notificazione di t.e. impiegato *ultrapartes*
- Mancata indicazione della data di (antecedente) notificazione del titolo esecutivo
- Omessa menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del d.i. già notificato (ex art. 654 c.p.c.)
- Mancata specificazione della somma di cui si intima il pagamento oppure carente descrizione del bene da consegnare o rilasciare
- Copia notificata del precetto priva di sottoscrizione
- Precetto firmato da difensore privo di procura



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

L'opposizione agli atti esecutivi successiva e le fasi del processo espropriativo. Rapporti tra art. 617 c.p.c. e art. 2929 c.c.

- Il processo esecutivo, a differenza di quello di cognizione, non è costruito come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, ma come successione di subprocedimenti che si concludono con l'adozione di provvedimenti suscettibili di divenire irretrattabili laddove non siano stati opposti ex art. 617 c.p.c. e abbiano avuto esecuzione. Finalità di tale costruzione è la stabilità del processo esecutivo e dei suoi effetti.
- E' un processo a fasi - fase preparatoria, fase liquidatoria e fase distributiva - in cui vizi relativi alla fase antecedente non si propagano a quelli della fase successiva. Esplicazione ne è l'art. 2929 c.c.
- Laddove il GE non abbia disposto la sospensione a seguito di opposizione agli atti esecutivi e l'opposizione sia stata accolta la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la fase liquidatoria non hanno effetto nei confronti dell'acquirente, salvo in caso di collusione con creditore precedente.
- Principio della sanatoria dei vizi relativi alla fase antecedente laddove non proposta tempestivamente opposizione ex art. 617 c.p.c. e dall'altro inopponibilità della nullità anteriore alla vendita in caso di vendita a terzo di buona fede



Casistica di atti opponibili nelle diverse fasi del processo esecutivo di espropriazione

- Fase preparatoria : atto di pignoramento (atto iniziale) e ordinanza di delega alla vendita (atto di chiusura di detta fase) e non avverso istanza di vendita, decreto fissazione udienza ex art. 569 c.p.c. ovvero alla perizia di stima
- Fase della vendita: decreto di trasferimento - Con nuovo 591 *ter* c.p.c. deve essere proposto reclamo avverso atti del delegato entro 20 giorni se no si stabilizzano (ad esempio verbale di aggiudicazione) e su detto reclamo Ge pronuncia con ordinanza opponibile ex art. 617 c.p.c. – decreto di decadenza dell'aggiudicatario ex art. 587 c.p.c.
- Fase distributiva ordinanza di risoluzione delle contestazioni ex art. 512 c.p.c. opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

Altri atti opponibili

- Intervento ex art. 499 c.p.c.
- Ordinanza di conversione ex art. 495 c.p.c.
- Ordinanza di accoglimento /rigetto istanza di riduzione ex art. 496 c.p.c.
- Ordinanza ex art. 483 c.p.c.
- Ordine di liberazione
- Decreto di condanna ex art. 177 disp att c.p.c.
- Ordinanze di chiusura anticipata del processo esecutivo (c.d. estinzioni atipiche)



Rapporti tra opposizione agli atti esecutivi ed il potere di revoca ex art. 487 c.p.c.

Contro ordinanza del GE possibile sia depositare istanza di revoca (sino a quando non sia stata eseguita) sia opposizione agli atti esecutivi, ma mentre il potere di revoca può essere esercitato anche dopo la scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., il soggetto leso dal provvedimento dovrà rispettare il termine perentorio di decadenza

Cass.14449/2016eCass.35878/2022:«Va escluso in radice che si possa ipotizzare una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.617 c.p.c. del tutto svincolata dal termine perentorio che la disposizione prevede, e cioè senza termini»



Soggetti legittimati ad agire

- **Coloro che hanno interesse all'accertamento del vizio non già un "mero interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria»(Cass.18421/2022)**
- Creditori /Terzo destinatario dell'atto/debitore
- Tuttavia in materia di vizi di vendita della vendita affermato:

Cass. 18421/2022 in tema di vendita forzata, le disposizioni adottate dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita o di delega circa gli adempimenti, le modalità, i termini e, in generale, le condizioni alle quali l'esperimento di vendita è soggetto sono posti a presidio delle esigenze di certezza, legittimità, trasparenza, correttezza ed efficienza che sovrintendono al sistema dell'espropriazione forzata, sicché le parti del procedimento esecutivo hanno pieno interesse a farne valere la violazione mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non essendo tenuti altresì a dimostrare di aver subito uno specifico pregiudizio.(In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto sussistente, in capo al debitore esecutato, l'interesse a censurare, mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto validamente effettuato il versamento del prezzo, da parte dell'unico offerente, oltre il termine ex art. 585 c.p.c., sul presupposto che ciò avesse determinato un'alterazione delle regole del subprocedimento e frustrato l'obiettivo della massimizzazione del ricavato della liquidazione, non potendo escludersi che altri interessati alla vendita avrebbero partecipato alla vendita se avessero avuto la certezza di poter contare su un termine più lungo per il versamento del prezzo).

Cass. 35867/2022: Il debitore ha interesse a contestare, mediante l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., la regolarità del procedimento di vendita ed il conseguente decreto di trasferimento, qualora siano state violate le disposizioni di legge che lo disciplinano ovvero le condizioni fissate nell'avviso di vendita, a prescindere dalla dimostrazione della possibilità, o addirittura della probabilità, che da un nuovo esperimento di vendita si ricavi un prezzo più elevato, ovvero, comunque, dall'allegazione e prova di un altro particolare e specifico pregiudizio.



Sospensione del processo esecutivo (artt. 623- 627 c.p.c.): ipotesi tassative

• Facoltativa:

a) artt. 624 e 618 c.p.c.

b) art. 624 bis c.p.c.

Solo a) ha natura cautelare e il giudice dell'esecuzione deve deliberare sulla sussistenza dei requisiti cautelari per sospendere

• Necessaria (art. 623 c.p.c.)

- Ipotesi di sospensione prevista dalla legge

- Sospesa dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo o si è formato il titolo

• Provvedimento del GE ha contenuto dichiarativo e si basa sul recepimento di una causa di sospensione esterna: opera *ex lege*

Sospensione esterna. Ipotesi

- Sospensione dell'efficacia esecutiva in sede di opposizione preesecutiva ex art. 615 c.p.c.
- Sospensione dell'efficacia esecutiva disposta dal Giudice dell'impugnazione (artt. 283 c.p.c. e 373 c.p.c.)
- Sospensione dell'efficacia esecutiva disposta dal giudice della cognizione (art. 649 c.p.c. in caso di decreto ingiuntivo)
- Art. 601 c.p.c. (per introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva)
- Art. 20, co. 7, legge n. 44/1999: sospensione per le vittime di usura
- Art. 55 d. lgs 159/2011 : sospensione procedure esecutive in caso di misure di prevenzione o cautelari reali
- Improseguibilità allo stato: liquidazione giudiziale (se non vi è creditore fondiario) ovvero richiesta di misure protettive

Sospensione esterna del titolo esecutivo

- In caso di unico creditore: sospeso processo esecutivo
- In caso di ulteriori creditori muniti di titolo esecutivo prosegue, salvo che l'intervento sia successivo alla causa di estinzione

Principi espressi da Cass. SU n. 61/2014



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Sospensione ex art. 624 e 618 c.p.c.

Art. 624 c.p.c.

- Competenza funzionale del GE nell'ambito dei soli incidenti oppositivi, non può essere disposta d'ufficio
- È ammissibile sospensione parziale soggettiva? Ed oggettiva?
- Se viene emessa ordinanza di sospensione dell'esecuzione e non viene introdotto il giudizio di merito c'è meccanismo della sospensione estinzione di cui all'art. 624, co. III, c.p.c.
- art. 618 c.p.c. adozione di provvedimenti indilazionabili



Legittimazione passiva e litisconsorti necessari nelle opposizioni esecutive

- **Nelle opposizioni all'esecuzione:**

- al creditore e ai creditori intervenuti titolati
- al debitore in caso di espropriazione ex art. 602 c.p.c.
- terzo pignorato

- **Nelle opposizioni agli atti esecutivi:**

- tutte le parti del processo esecutivo
- Estensione della legittimazione a soggetti terzi (aggiudicatario, terzo occupante) a seconda del tipo di provvedimento opposto



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

L'integrazione del contraddittorio nelle opposizioni esecutive successive

- In fase sommaria: se ricorso e decreto notificato solo ad alcuni dare termine per integrare
- In fase di merito: ordine di integrazione ex art. 102 c.p.c. se no inutiliter data



Sostituzione esecutiva (art. 511 c.p.c.)

- art. 511 c.p.c. a norma del quale «I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'articolo 499, secondo comma, c.p.c.»
- Acquista rilevanza l'istituto solo in fase di distribuzione: la sostituzione esecutiva realizza il subingresso di uno o più creditori nella posizione processuale spettante in fase di riparto ad uno dei creditori dell'espropriato
- Natura della sublocazione: Intervento? No perché il *creditor creditoris* non fa valere pretese dirette verso l'esecutato e non deve necessariamente avere un titolo esecutivo e inoltre agisce *iure proprio*; il rinvio alle norme sull'intervento attiene solo alla forma della domanda, non alle condizioni per intervenire e tanto meno al subprocedimento di riconoscimento ex art. 499 , co. VI, c.p.c.
- Conseguenze all'esclusione della natura di intervento: *creditor creditoris* non ha poteri di impulso, può formulare istanza di sostituzione sino a quando non viene approvato progetto di distribuzione, senza che rilevi il momento, e nei confronti del solo creditore che partecipi utilmente alla distribuzione. Può essere formulata in relazione ad un credito certo liquido ed esigibile - da accertarsi incidentalmente da parte del GE - , può essere oggetto di contestazione ex art. 512 c.p.c., ma le liti non possono ritardare la distribuzione ovviamente in relazione agli altri creditori (617 su 512 : poteri sospensivi solo parziali in relazione a controversia tra creditori e sostituito e creditore che ha formulato istanza di sostituzione)

- **Si tratta, quindi, di una posizione meramente processuale avente ad oggetto un diritto meramente eventuale che viene in rilievo solo nella fase della distribuzione**
- si fonda sull'esistenza del credito del soggetto sostituito, **non comportando un subingresso del creditore di cui all'art. 511 c.p.c. nel diritto soggettivo sostanziale del creditore sostituito** (cfr. sul punto Cass n. 26054/2020 secondo cui "in altri termini,
- **la funzione della sostituzione esecutiva è esclusivamente satisfattiva** (Cass. 13/03/1987, n. 2698; Cass. 19/10/2006, n. 22409; Cass. 20/04/2013, n. 8001);
- le limitate facoltà surrogatorie riconosciute al creditore subcollocato attengono al mero e circoscritto potere di promuovere, in luogo del creditore sostituito, contestazioni in sede di distribuzione, ovvero di resistere a contestazioni altrui (già Cass. 5850/79 o Cass. 735/69), oppure ancora di proporre opposizione agli atti esecutivi (Cass. 327/67): situazioni che non esprimono un subingresso del creditore di cui all'art. 511 cod. proc. civ. nel diritto soggettivo sostanziale del creditore sostituito, ma attengono all'esercizio della c.d. azione distributiva, ovvero riguardano un rimedio - l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - che attiene alla regolarità formale del procedimento (in tali espressi termini: Cass. 24/08/1995, n. 8966);
- **di conseguenza, la posizione processuale del subcollocato è subordinata alla persistenza della qualità di creditore in capo al suo debitore** (o creditore sostituito) e da quella dipende; e, poiché quella legittimamente viene meno per la potestativa determinazione di quest'ultimo di rinunciare al processo esecutivo da lui intentato, il subcollocato non ha facoltà di mantenere in vita il processo contro l'originario debitore a dispetto della rinuncia del sostituito, perché quegli non ha alcun titolo esecutivo nei confronti dell'unico soggetto passivo dell'espropriazione").